



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

settembre 2015

Oggetto: iscrizione di STP all'albo costituita da due soci di cui uno professionista - chiarimenti.

Rispondiamo circa la richiesta di iscrizione all'albo di una società tra professionisti (STP), formata da due soci, di cui uno professionista.

Orbene, la legge n. 183/2011 introduce nel nostro ordinamento la possibilità di esercitare una professione intellettuale protetta attraverso una società di capitali.

Con successivo regolamento, DM n. 34/2013 sono determinate le modalità e le condizioni di esercizio dell'attività societaria.

Nel caso specifico, si segnala che l'art. 10, comma 3, L. n. 183/2011, così come modificato ed integrato, prescrive che *“E' consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre.”*

Il Comma 4 lett. b) dispone *“l'ammissione in qualita' di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonche' dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalita' di investimento. In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale e' iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi”*.

A ciò, va aggiunto che l'art. 6, comma 3, del DM n. 34/2013 stabilisce che il socio per finalità d'investimento *“può”* far parte di una società professionale solo a determinate condizioni.

Quanto precede, chiarisce che:

- a) Nel momento in cui è consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile, si ammette virtualmente che una società tra professionisti sia costituita anche attraverso una s.r.l. unipersonale, che comporta la costituzione della medesima solo con la partecipazione di un solo socio ancorché professionista. Inoltre, la partecipazione nella società di capitali del socio non professionista oppure d'investimento resta una ipotesi puramente eventuale, stante l'utilizzo delle congiunzioni disgiuntive nel periodo (ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalita' di investimento);
- b) Per quanto riguarda la maggioranza dei 2/3 nelle deliberazioni, si sottolinea che, anche se in una s.r.l., il capitale fosse suddiviso al 50% tra un socio professionista e un socio d'investimento, al socio professionista



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

settembre 2015

può essere attribuito un particolare diritto, previsto dall'art. 2468, comma 3, c.c., consistente nel porre il veto sulle decisioni dei soci. In tal modo, occorrendo il consenso del socio professionista su qualsiasi decisioni, il requisito dei due terzi prescritto dalla legge deve ritenersi soddisfatto.

Da quanto precede, emerge che la legge ha prescritto che i soci professionisti avessero un peso di almeno due terzi nelle decisioni dei soci, indipendentemente dal numero dei medesimi (requisito, cd "*per teste*"), così come non detta requisiti di capitale, che può essere formato con qualsiasi tipo di apporto da parte delle varie categorie di soci, purché ne derivi un assetto di rapporti tale da non permettere l'adozione di decisioni dei soci, se la maggioranza occorrente non sia formata per almeno due terzi da soci professionisti.